

ACCORDO GESTIONE FERIE DEL PERSONALE

In data 21 Marzo 2000

tra

ATAF – rappresentata da Piero Lullia – Direttore Amministrativo e del Personale

e

R.S.U. ATAF – rappresentata da Andrea Viciani, Patrizio Manetti, Stefano Parrini, Crescioli Daniele, Orlandi Andrea, Marcello Caini, Evaristo Greco

Considerati gli obblighi contributivi per ferie non godute stabiliti dalla circolare INPS n. 186 del 7.10.1999 con la quale vengono fissati nuovi termini e modalità di regolarizzazione, premesso che il periodo di ferie è tutelato come diritto fondamentale ed irrinunciabile dei lavoratori e che la monetizzazione rappresenta una ipotesi residuale rispetto al diritto del lavoratore alla effettiva fruizione

si conviene quanto segue:

ART. 1

Fermo restando il diritto di ogni dipendente ad usufruire delle ferie a partire dal 1° gennaio dell'anno di competenza, le medesime potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre dell'anno successivo.


ART. 2

Le ferie godute saranno contabilizzate smaltendo prima i residui dell'anno precedente e poi quelle dell'anno in corso.

ART. 3

Le ferie residue, eccedenti le spettanze dell'anno in corso, saranno liquidate d'ufficio al lavoratore alla data del 31 dicembre di ogni anno con le paghe del mese successivo.

Per ATAF



Per R.S.U.

